CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2196-quater c.o.m.

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri

1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di eta' di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), e' fissato in cinquanta anni

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, non più in vigore dal 17 novembre 2018 · versione 41

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Nono — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Titolo	II — Disposizioni transitorie
Capo	II — Disposizioni particolari
Sezione	IV — PERSONALE MILITARE Parte I Reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2196-quater-disposizioni-transitorie-in-materia-di-reclutamento-del-ruolo/versione/41

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it